

<b>Proponente:</b>	Liquidatore <i>(Dirigenza, Servizio)</i>	07/12/2018
		Atto n. 14
<b>Oggetto:</b>	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, Dlgs 175/16 – Presa d'atto dell'assenza di partecipazioni detenute al 31.12.17	
<b>Riferimenti a precedenti decreti:</b>		

## IL LIQUIDATORE

**Visto** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito *“TUSP”*), emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

**visto** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto 19 agosto 2016, n. 175”*, in vigore dal 27 giugno 2017;

**atteso** che, ai fini dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e della promozione della concorrenza e del mercato, della razionalizzazione e della riduzione della spesa pubblica, il predetto decreto n. 175/2016, come integrato e modificato dal decreto n. 100/2017:

- opera un riordino della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica;
- detta regole per la costituzione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di società, nonché per l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, da parte delle medesime amministrazioni;
- introduce l'obbligo di una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che segue la revisione straordinaria approvata, per la Città metropolitana, socio di maggioranza di APT in liquidazione e per APT medesima, con deliberazione del Consiglio metropolitano, n. 11, in data 11 luglio 2017;

**visto**, in proposito, l'articolo 20, co. 1, del TUSP *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* a mente del quale: *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*;

**vista** la citata deliberazione del Consiglio metropolitano, n. 11, in data 11 luglio 2017, ad oggetto *“Approvazione delle ricognizioni delle partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana al 23 settembre 2016 e delle conseguenti azioni di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, del decreto legislativo n. 175 del 2016”* con la quale veniva stabilito che il sottoscritto liquidatore dell'Azienda di promozione turistica della

provincia di Venezia avrebbe dovuto concludere la dismissione dell'unica partecipazione societaria, detenuta dall'Azienda, al 23/09/2016, nella società "Turismo ricettivo veneziano società consortile a responsabilità limitata - in forma abbreviata TU.RI.VE. S.c.a.r.l.", monetizzando la relativa quota, del valore di circa 1.700,00 euro;

**dato atto** che:

- a) sulla scorta della deliberazione assembleare del 3 marzo 2017 che ha accolto la richiesta formulata da A.P.T. in liquidazione:
- in data 13 dicembre 2017, APT in liquidazione ha effettuato il recesso da TU.RI.VE. S.c.a.r.l.;
  - TU.RI.VE. S.c.a.r.l. ha quindi provveduto a versare all'Azienda la somma di euro 1.932,90, corrispondente alla quota di patrimonio netto di pertinenza della stessa Apt (5%), esistente al 31 dicembre 2016 (€ 38.658,00) posto che non si ravvisavano elementi che giustificassero un eventuale, diverso valore di mercato della quota in oggetto;
- b) a seguito del suddetto recesso, al 31 dicembre 2017, APT in liquidazione non deteneva più alcuna partecipazione in società;

**preso atto** che:

- alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP);
- nel caso di APT in liquidazione, è comunque opportuna, ai sensi dell'art. 20, co. 1, del TUSP, l'adozione di un provvedimento che contenga la presa d'atto dell'assenza di partecipazioni al 31 dicembre 2017, da comunicare alla Corte dei conti e alla Struttura di monitoraggio e controllo sulla riforma del MEF;
- alla luce di quanto previsto nelle Linee guida diffuse dalla predetta Struttura, d'intesa con la Corte dei conti, infatti *"i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL ... dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute"*;

**dato atto** altresì che il provvedimento di cui al citato art. 20 del TUSP, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta;

**ritenuto** che il predetto organo possa essere individuato per APT in liquidazione nel sottoscritto liquidatore, in quanto incaricato di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione dell'Azienda e munito del potere di rappresentare la stessa;

**ritenuto** quindi di dare atto che alla data del 31 dicembre 2017, APT in liquidazione non deteneva più alcuna partecipazione societaria, essendosi favorevolmente conclusa, verso la fine 2017, la dismissione dell'unica partecipazione detenuta in TU.RI.VE. S.c.a.r.l.,

## DECRETA

- a) di dare atto, ai fini della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20, del TUSP, che, alla data del 31 dicembre 2017, APT in liquidazione non deteneva alcuna partecipazione societaria;

- b) di comunicare il presente provvedimento alla Corte dei conti – Sezione di controllo per il Veneto, e alla Struttura per il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione della riforma di cui al d.lgs. n. 175/2016, anche con le modalità di cui all'art. 17, co. 4, del dl n. 90/2014, ovvero per il tramite della prossima rilevazione on line, che verrà attivata attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale "Tesoro" del Mef.

IL LIQUIDATORE  
dott. Paolo Marchiori  
f.to in originale